



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201040

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 3/EL/2023

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Umst coordinamento enti locali,
politiche territoriali e della montagna

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Oggetto: Criteri per la riqualificazione delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 142, comma 3, del Codice degli enti locali (legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.).

Si comunica che con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2023, n. 20 (su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 20 dicembre 2023) sono stati approvati i nuovi "Criteri per la riqualificazione delle sedi segretarili ai sensi dell'articolo 142, comma 3, del Codice degli enti locali (legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)".

Il decreto è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 28 dicembre 2023, n. 52.

Link: [Decreto del Presidente della Regione del 21 dicembre 2023, n. 20](#)

I nuovi criteri troveranno applicazione a decorrere dal **1° gennaio 2024** e dalla stessa data cesserà di avere efficacia il decreto del Presidente della giunta regionale 25 febbraio 1987, n. 84/A e s.m..

Come è noto, l'articolo 140, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (CEL), disciplina la classificazione delle sedi segretarili, stabilendo che "I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nell'allegato B".

L'allegato B del CEL classifica i comuni agli effetti della qualifica da attribuire ai segretari secondo il criterio demografico e suddivide le sedi segretarili in quattro classi:

- con popolazione oltre 65.000 abitanti: comuni di prima classe;
- con popolazione superiore a 10.000 e fino a 65.000 abitanti: comuni di seconda classe;
- con popolazione superiore a 2.000 e fino a 10.000 abitanti: comuni di terza classe;
- con popolazione fino a 2.000 abitanti: comuni di quarta classe.

Accanto a questo criterio puramente demografico, la classificazione delle sedi segretarili – nelle quattro classi sopra indicate - può avvenire anche secondo i criteri fissati con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale, che tengono conto delle presenze turistiche o di importanti uffici pubblici o delle attività industriali o commerciali e della capacità finanziaria degli enti stessi, come previsto dall'articolo 142, comma 3, del CEL.

In attuazione di questa disposizione è stato approvato il DPRG n. 84/A/1987 e s.m., ora sostituito dal DPRReg. n. 20/2023, con il quale sono stati rivisti i vecchi criteri per renderli coerenti con l'attuale contesto sociale, economico ed amministrativo.

Per la comprensione dei nuovi criteri si rinvia alle premesse della citata deliberazione della Giunta regionale n. 240/2023, che illustra nel dettaglio le motivazioni alla base delle nuove disposizioni.

Preme, infine, precisare che per l'anno 2024, ai fini dell'accertamento dell'indice di intensità turistica, si considerano le presenze turistiche relative all'anno 2019 e che i comuni già riqualificati in base al DPRG n. 84/A/1987 e s.m. non possono naturalmente essere ulteriormente riqualificati sulla base dei nuovi criteri.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II

Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Allegati: deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 20 dicembre 2023.

MT/CG

Per ulteriori informazioni è a disposizione dott.ssa Morena Toccoli tel. 0461 201040 e-mail morena.toccoli@regione.taa.it.